



N. 01
del 05 Gennaio 2018

Informativa per gli Associati

Le novità della Finanziaria 2018 (prima parte)

È stata approvata definitivamente la *“Legge di bilancio 2018”*, c.d. Finanziaria 2018, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che a seguito della modifica della Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà **all’11,50% dal 2019** e al 13% dal 2020. Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà **al 24,2% dal 2019**, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L’intervento legislativo “completa” quanto contenuto nell’ambito del c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2018”, e pertanto nel 2018 *“non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”*.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

- la proroga della detrazione per la “generalità” degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore **alimentati da biomasse combustibili**;
- **schermature solari**.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, **dal 2018** la detrazione è ridotta **al 50%**.

In sede di approvazione la **detrazione del 65% è stata estesa** alle spese sostenute per l’**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la “proroga” **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- la riduzione al **50% della detrazione** per le **spese sostenute dall’1.1.2018** per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
 - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.



La detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

Per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La **detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%** in caso di:

- **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Modificando il comma 2-septies dell'art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita **oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, **anche**:

- dagli **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing" costituiti ed operanti al 31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.



Con l'introduzione del nuovo comma 3-ter all'art. 14 in esame è altresì prevista l'emanazione di **nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento**, nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

Riqualficazione energetica con riduzione del rischio sismico

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-quater.1** al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** finalizzati **congiuntamente**:

- alla **riduzione del rischio sismico**;
- alla **riqualificazione energetica**;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 è **possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare **massimo di spesa pari a € 136.000** moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

Cessione del credito

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la **possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualficazione energetica riguardanti **parti comuni condominiali**, a favore dei c.d. **"soggetti incapienti"** ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

- la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito **anche da parte dei “soggetti capienti”**, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
- con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei **“soggetti incapienti”** è stata riconosciuta:
 - **fino al 31.12.2021**;
 - **anche con riferimento agli interventi** di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, **a decorrere dal 2017**, spetta la **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**;
 - oltre che a favore dei **fornitori** che hanno eseguito gli interventi agevolabili, **anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”**.

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante **può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica**.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È confermata la proroga per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all’art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%** (anziché del 36%);
- su un importo **massimo di € 96.000** (anziché € 48.000).

Misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici

È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

- **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati;
- **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la **proroga fino al 31.12.2018** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’**arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

 Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 È previsto che anche in tali casi **le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA**.

NUOVO "BONUS VERDE"

È confermata l'introduzione, **per il 2018**, della **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, l'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l'applicazione della cedolare secca con l'**aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato**, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli [artt. 2, comma 3](#), e [8, Legge n. 431/98](#), **relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'[art. 1, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [DL n. 551/88](#) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.**

Ora è confermato che detta **aliquota ridotta del 10%** è applicabile per gli anni **dal 2014 al 2019**.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI

In sede di approvazione è stata introdotta una **norma interpretativa** dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

- agli **interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria** di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente **destinazione abitativa privata**, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 10%**;
- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
 - siano **utilizzati i c.d. "beni significativi"** individuati dal DM 29.12.99;
 - il **valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione**;

l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile **a tali beni fino a concorrenza della differenza** tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

- **l'individuazione dei beni** che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate **"si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale"**;
- **"come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi"**.

È inoltre disposto che:

- la **fattura emessa dal prestatore** deve indicare **"oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell'ambito dell'intervento"**;

- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
- non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.

PROROGA "MAXI AMMORTAMENTO"

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018** (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** (fino al 2017 pari al 40%).



Sono **esclusi** dall'agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**) e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**. Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

PROROGA "IPER AMMORTAMENTO"

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, **entro il 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo del 150%**.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%**.

In sede di approvazione è stata **ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

In sede di approvazione è riconosciuta **per il 2018**, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, "a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

BONUS "80 EURO"

Il c.d. "Bonus 80 Euro" è **rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo**, come di seguito.

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 X $\frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.600	0

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione è **innalzato a € 4.000** il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico **per i figli di età non superiore a 24 anni**. Il nuovo limite di reddito **decorre dall'1.1.2019**.

BONUS "LIBRERIE"

In sede di approvazione è stato introdotto **a decorrere dal 2018**, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con codice "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un **credito d'imposta "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione"** / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 per gli altri esercenti**;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a **€ 10.000** della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito**.

RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è **riproposto anche per il 2018** il contributo:

- pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500;
- **per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai

corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA

In sede di approvazione, con l'aggiunta della **nuova lett. e-ter)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, è prevista l'introduzione della **detrazione IRPEF pari al 19%** delle spese sostenute, **a decorrere dal 2018**, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di ***“minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato”.***

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

È confermata l'introduzione della **nuova lett. f-bis)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, che riconosce la **detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni** aventi ad oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle **polizze stipulate a partire dall'1.1.2018**.